

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 393-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE CREPELLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1959

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960

INDICE

I. — ANDAMENTO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO NEL 1958 ATTRAVERSO L'ESAME DELLA BILANCIA COMMERCIALE	Pag. 3
IMPORTAZIONI	4
ESPORTAZIONI	5
II. — LA BILANCIA DEI PAGAMENTI CORRENTI E LA BILANCIA VALUTARIA	9
TURISMO	10
I NOLI	10
LE RIMESSE DEGLI EMIGRATI	10
REDDITI DA INVESTIMENTI	10
ALTRI SERVIZI	11
IL SALDO	11
III. — L'ATTIVITA' DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	12
1. — SERVIZI COMMERCIALI ALL'ESTERO	13
2. — STUDIO E RICERCHE DI MERCATO	14
3. — FIERE E MOSTRE ALL'ESTERO	15
4. — PROPAGANDA COMMERCIALE ALL'ESTERO	15
5. — ELEVAMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO DEI PRODOTTI IN ESPORTAZIONE	16
6. — ALTRE INIZIATIVE	16
IV. — ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI ROMA	17
A) LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	17
B) POLITICA DOGANALE E TARIFFARIA	19
V. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959-60	20
a) SPESE PER IL PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	21
b) SPESE PER GLI SVILUPPI DEGLI SCAMBI	21
VI. — CONCLUSIONE	23
DISEGNO DI LEGGE	24

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione di questa Commissione allo stato di previsione della spesa del Ministro del Commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 si osservava: « È solo nei primi mesi del 1958 che il commercio

estero italiano ha cominciato a risentire della tendenza depressiva generale ».

La tendenza fin da allora denunciata si rispecchia nei dati complessivi, espressi in valore, delle due correnti del commercio estero italiano dell'intero anno 1958, raffrontati a quelli dell'anno precedente:

I. — ANDAMENTO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO NEL 1958 ATTRAVERSO L'ESAME DELLA BILANCIA COMMERCIALE

	1957	1958	Variazioni %
		(in miliardi di lire)	
Importazioni	2.296 -	1.980,6	— 13,7
Esportazioni	1.593,6	1.585,2	— 0,5
Saldi	702,4	395,4	— 43,7

Tali dati indicano non solo un arresto nel movimento espansivo che aveva caratterizzato gli anni precedenti, ma anche una flessione, che per il complesso delle due correnti è dell'8,3 per cento.

Essi, però, presi isolatamente, non sono sufficienti a fornire una corretta valutazione del fenomeno, il quale inquadrato invece nella congiuntura generale in cui è prodotto, acquista un significato molto diverso da quello negativo che le cifre apparentemente possono legittimare.

L'ulteriore flessione dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, già da tempo in atto con conseguente riduzione del potere d'acquisto di molti mercati produttori d'oltremare, la persistente debolezza nel mercato dei noli, e la recessione economica statunitense che, continuata praticamente per tutta la metà dello scorso anno, non ha mancato di far sentire più o meno profondamente i suoi effetti anche altrove, sono i fattori salienti che contraddistinguono la congiuntura economica internazionale nel 1958. Essi hanno agito sfavorevolmente sulle correnti di traffico mondiali, che accusano infatti nell'anno un sensibile regresso, e di essi non potevano naturalmente non risentire anche i traffici del nostro Paese. Ma i riflessi appaiono da noi contenuti in una misura comparativa-

mente minore rispetto ad altri anche importanti mercati (come ad esempio, la Gran Bretagna). Ed è interessante notare come, nell'ambito dell'Europa Occidentale, l'Italia sia uno dei paesi in cui le esportazioni hanno manifestato un grado di sostenutezza fra i più elevati (superato solo da Germania Occidentale, Paesi Bassi e Francia).

Sostenutezza delle esportazioni e contrazioni nel valore delle importazioni hanno determinato poi uno dei risultati più vistosi della bilancia commerciale italiana del 1958: la riduzione di 307 miliardi di lire (quasi il 44 per cento) nel deficit, passato da 702,4 miliardi nel 1957 a 395,4 miliardi nel 1958, con notevolissimo beneficio per la complessiva bilancia dei pagamenti, come meglio si vedrà più avanti.

Con ciò l'incidenza del deficit sul valore globale degli scambi è scesa nei due anni dal 18 per cento all'11,1 per cento, mentre quella delle esportazioni è salita dal 40,9 per cento al 44,8 per cento.

* * *

Un esame più specifico sull'andamento di ciascuna delle due correnti di traffico e sugli spostamenti nella distribuzione geografica consentirà un quadro più completo della situazione.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPORTAZIONI

La sensibile flessione (— 13,7 per cento) nel valore complessivo delle importazioni trova la sua principale spiegazione nella riduzione dei prezzi, intervenuta — come si è già accennato — specie nel settore delle materie prime. Con ciò non si intende dire che non vi sia stato un rallentamento nel ritmo degli approvvigionamenti dall'estero. Gli indici quantitativi segnano infatti in generale dei regressi, specie nel settore delle materie prime per le industrie. Ma sta di fatto che, considerando tutte le importazioni (e non le sole materie di base) la flessione in valore trova solo un limitatissimo riscontro nei

corrispondenti termini quantitativi (49,3 milioni di tonnellate nel 1958 contro 49,6 milioni nel 1957). Il che denota che se vi sono state riduzioni quantitative in talune importanti voci, esse sono state in buona parte compensate da aumenti più o meno sensibili in svariate altre.

Nel campo delle materie prime e semilavorate, le variazioni riflettono l'andamento non uniforme che ha caratterizzato i vari settori dell'industria manifatturiera.

Ripiegano, così sia in quantità che in valore, le materie prime per l'industria tessile, come riflesso di una situazione pesante in questo settore, che ricorre del resto anche in campo internazionale. Per le principali voci i dati sono i seguenti:

	Quantità (tonnellate)			Valore (milioni di lire)		
	1957	1958	Variaz. %	1957	1958	Variaz. %
Lana	117.988	101.071	— 14,3	140.870	98.634	— 29,2
Cotone	198.405	165.095	— 16,8	92.090	70.599	— 23,3
Cellulosa tessile .	110.294	87.743	— 21,3	14.161	10.839	— 30,5

Variazioni alterne, che rispecchiano in fondo la sostenutezza che ha contraddistinto, nel complesso, durante il 1958, l'attività delle industrie metalmeccaniche, si notano invece nelle materie destinate all'industria siderurgica e nei semilavorati della stessa.

Come appare dalle cifre sottoriportate, gli approvvigionamenti di rottami di ferro si

mantengono quantitativamente pressochè sul livello del 1957, mentre si presentano in notevole espansione quelli dei minerali di ferro e dei laminati di ferro ed acciaio; per la ghisa, alla notevole contrazione del prodotto comune fa riscontro un forte incremento per le ghise speciali e le ferroleghie.

	Quantità (tonnellate)			Valori (milioni di lire)		
	1957	1958	Variaz. %	1957	1958	Variaz. %
Rottami ghisa, ferro. .	2.823.893	2.778.498	— 1,6	121.506	82.468	— 32,1
Minerali di ferro . . .	1.754.865	2.292.238	+ 30,6	20.537	21.524	+ 4,8
Ferro, acciai laminati. .	533.378	672.607	+ 26,1	55.173	55.647	+ 0,9
Ghisa comune	387.994	295.065	— 24 -	19.161	12.470	— 34,9
Ghise spec., ferro leghe.	21.830	48.004	+119,9	4.880	5.879	+ 20,5

Analoga situazione si presenta nel settore delle materie energetiche ove, ad una flessione per il carbon fossile — dovuta, oltre che ad

una tendenza da tempo in atto, anche allo smaltimento di scorte accumulate durante la crisi di Suez — si contrappone un notevole

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aumento quantitativo negli approvvigionamenti di olio greggio di petrolio che, oltre a sopperire ai crescenti fabbisogni del mercato

interno, alimentano ormai una industria esportatrice in progressivo sviluppo.

	Quantità (tonnellate)			Valore (milioni di lire)		
	1957	1958	Variaz. %	1957	1958	Variaz. %
Carbon fossile	11.643.375	8.852.756	— 24 —	156.696	94.373	— 39,8
Olio greggio petrolio. . .	19.910.444	22.388.012	+ 12,4	303.018	275.943	— 8,9

Per tutto il comparto delle materie prime, nota dominante che traspare nettamente dai dati sopra riportati e conferma quanto detto all'inizio, è la forte riduzione dei prezzi. Particolarmente evidente essa appare per quei prodotti che, pur in aumento quantitativo anche notevole, mostrano in valore incrementi lievissimi, ovvero, come nel caso del petrolio, addirittura una diminuzione.

Nel campo dei beni strumentali va rilevato in particolar modo il sensibile ripiegamento delle macchine ed apparecchi, passate da 177,4 miliardi di lire nel 1957 a 159,5 miliardi nel 1958 (— 10,1 per cento). Il fenomeno riflette, in parte, il rallentamento negli investimenti industriali in rapporto alla congiuntura generale e, in parte, la crescente competitività dell'industria nazionale anche nel campo delle attrezzature più specializzate.

Per quanto riguarda infine, i beni di consumo, interessanti appaiono gli spostamenti nel settore delle importazioni agricole e alimentari. Mentre si sono ulteriormente contratti gli approvvigionamenti di frumento che, ormai, a conferma della situazione di autosufficienza ed anzi eccedentaria raggiunta nel settore, riguardano prevalentemente solo taluni tipi di grani duri, si presentano invece in espansione quelli dei più importanti prodotti alimentari, quali— particolarmente—le carni fresche e congelate (+ 38 per cento in quantità), il burro (+ 15 per cento), il formaggio (+ 38 per cento), il pesce fresco e congelato (+ 7 per cento). Per il complesso dei prodotti alimentari si registra un incremento del 29 per cento in quantità e del 6 per cento in valore. Devesi peraltro rilevare che ad esso ha contribuito in misura note-

volissima l'eccezionale aumento nelle importazioni di zucchero, determinato da partite acquistate nel 1958 a titolo di reintegro di esportazioni (pure eccezionali) svoltesi nel 1957.

ESPORTAZIONI

Si è visto che le esportazioni, con 1.585,2 miliardi di lire, si sono mantenute su un valore che può considerarsi sostanzialmente invariato rispetto al 1957, denunciando esse solo una leggerissima flessione di 8,4 miliardi di lire, pari allo 0,5 per cento.

Tale risultato che, tenuto conto dei fattori congiunturali dell'anno, può ritenersi soddisfacente, appare in luce ancora migliore ove si rifletta che anche i prezzi all'esportazione, sebbene in misura sensibilmente minore che all'importazione, accusano una certa flessione, specialmente accentuata nella seconda metà dell'anno. Se esaminiamo infatti i termini quantitativi (15,2 milioni di tonnellate nel 1958 contro 14,6 milioni nel 1957) non solo non rileviamo alcun regresso, ma anzi un aumento abbastanza sensibile (circa il 4 per cento). È vero che modifiche strutturali possono influire sul grado di comparabilità di questo dato globale, ma la sua efficacia di indice segnaletico non può essere disconosciuta ed esso sta a dimostrare un'ulteriore espansione nel volume delle nostre esportazioni.

È poi da tenere presente che nel 1958 sono venute in gran parte a mancare talune esportazioni agricolo-alimentari di carattere più che altro eccezionale (frumento e soprattutto, zucchero) che nel 1957 per circostanze particolari avevano raggiunto cifre cospicue. Il minore apporto nel 1958 rispetto al

1957 per queste due voci è stato di 45,8 miliardi, contro soli 8,4 miliardi di flessione complessiva, per cui prescindendo da tali voci, le esportazioni risulterebbero in aumento anche in valore.

Scendendo ad analizzare il comportamento dei principali settori merceologici nel decorso anno, è anzitutto interessante osservare come il valore delle esportazioni industriali (escluse quelle delle industrie estrattive) sia salito da 1.333 a 1.357 miliardi di lire, con un vantaggio quindi di 24 miliardi di lire e con un aumento di partecipazione al totale dall'83,6 per cento nel 1957 all'85,6 per cento nel 1958. Ciò ha ancora più accentuato la composizione eminentemente manifattiera della nostra esportazione, per merito specialmente dei beni strumentali, dei prodotti dell'industria chimica e di taluni beni di consumo durevoli.

Il contributo maggiore a questa espansione è stato dato dai prodotti della meccanica che con un ulteriore progresso di 66,5 miliardi di lire (+ 16,2 per cento) hanno raggiunto la cifra di 477,3 miliardi, pari al 30 per cento del totale consolidando così la loro posizione assolutamente predominante nel complesso delle nostre esportazioni. Fra di essi, particolarmente importanti gli incrementi nelle macchine ed apparecchi (+ 17,7 per cento) e nei mezzi di trasporto (+ 20,3 per cento). In aumento si presentano pure i prodotti della metallurgia (+ 7 per cento) e quelli delle industrie chimiche (+ 15 per cento) mentre per i derivati della distillazione del petrolio la diminuzione dei prezzi ha portato ad una certa flessione in valore (— 4,8 per cento) nonostante la notevole espansione quantitativa (+ 14 per cento). In progresso sensibile anche le industrie del vestiario e abbigliamento (+ 16,7 per cento).

Notevoli perdite si devono invece riscontrare nel settore delle industrie tessili (206

miliardi di lire) ed in quello delle industrie alimentari (30,3 miliardi): nel primo a causa della nota e già rilevata pesantezza della situazione, nel secondo esclusivamente per effetto della cessazione delle occasionali ed ingenti (35,4 miliardi di lire) forniture di zucchero realizzate nel 1957.

Una leggera flessione ha subito anche il settore minerario, ove le esportazioni di zolfo si sono fortemente ridotte sia in quantità che in valore.

Per quanto riguarda infine, il settore dei prodotti agricoli, fattori stagionali sfavorevoli e la maggiore pressione concorrenziale sui mercati derivanti da una accresciuta offerta, hanno determinato un sensibile ripiegamento dell'ordine di 30 miliardi di lire (-12,8 per cento), in conseguenza del quale il concorso del settore nel quadro dell'esportazione scende dal 14,8 per cento del 1957 al 12,9 per cento del 1958. A tale ripiegamento hanno contribuito in principal modo da un lato le minori forniture di frumento rispetto al livello eccezionale del 1957 (il minore apporto a questo titolo è stato di 11 miliardi di lire); dall'altro la flessione nelle esportazioni di agrumi, di frutta fresche (particolarmente mele, che da sole accusano un regresso quasi di 16 miliardi di lire dovuto principalmente a chiusura e restrizione nei mercati germanico e svizzero) e di frutta secche, flessione che ha provocato una perdita di circa 25 miliardi di lire, solo in parte compensate dall'aumento di circa 5 miliardi realizzati dai legumi e ortaggi.

Premessi questi dati di dettaglio, rispetto ai prodotti ed alle merci di maggior interesse per la nostra economia, diamo il quadro riassuntivo dell'andamento del commercio con l'estero nel 1958 con riferimento ai grandi gruppi merceologici: prodotti dell'agricoltura, prodotti delle industrie estrattive, prodotti delle industrie manifatturiere.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI PER GRANDI GRUPPI MERCEOLOGICI
(miliardi di lire)

	IMPORTAZIONI					ESPORTAZIONI				
	1957	%	1958	%	Variaz. percent.	1957	%	1958	%	Variaz. percent.
Prodotti dell'agricoltura (silvicoltura, pesca e caccia) . .	522,5	22,8	454,0	22,9	— 13,1	244,3	15,3	213,1	13,4	— 12,8
Prodotti delle industrie estrattive . .	654,6	28,5	512,4	25,9	— 21,7	16,8	1,1	15,3	1,0	— 8,7
Prodotti delle industrie manifatturiere	1.118,9	48,7	1.014,2	51,2	— 9,4	1332,5	83,6	1.356,7	85,6	+ 1,8
TOTALI . . .	2.296,0	100	1.980,6	100	— 13,7	1.593,6	100	1.585,1	100	— 0,5

Circa la distribuzione geografica, un sommario esame per i principali paesi ed aree consente le seguenti constatazioni:

a) nell'ambito europeo va anzitutto rilevata la flessione di 18 miliardi di lire (4,6 per cento) delle nostre esportazioni verso i Paesi metropolitanici del M.E.C. Essa è da ascrivere per la massima parte alla contrazione (17 miliardi) che le nostre vendite alla Francia hanno subito in conseguenza della revoca delle liberazioni nel 1957.

Con l'altro più importante *partner* della Comunità, la Germania Occidentale, si nota infatti un incremento, sia pur leggero (+ 1,7 per cento) nonostante le difficoltà che nell'ultima parte dell'anno hanno ostacolato talune nostre forniture ortofrutticole. Comunque, la più rilevante flessione verificatasi nell'importazione dall'area del M.E.C. (13,2 per cento; percentuale corrispondente pressochè a quella generale) cui hanno contribuito soprattutto Francia e Germania, ha consentito di dimezzare il *deficit* con l'area stessa (da 92,3 a 44,9 miliardi di lire).

b) fenomeno analogo, in misura più accentuata, si è verificato per le nostre vendite agli altri Paesi europei dell'O.E.C.E. che accusano una diminuzione di 30 miliardi di lire, pari al 7 per cento, mentre per converso all'importazione essa è contenuta in una misura inferiore a quella media gene-

rale (9,2 per cento). Alla contrazione delle esportazioni hanno concorso principalmente la Turchia con 12,6 miliardi di lire (— 32,9 per cento), la Svizzera con 11,8 miliardi (— 9,7 per cento), l'Austria con 7,5 miliardi (— 14,2 per cento), la Svezia con 2 miliardi (— 4,4 per cento), mentre una importante espansione si registra invece in particolare con la Gran Bretagna (9 miliardi = + 9,1 per cento) e con la Norvegia (2,5 miliardi = + 24,1 per cento).

c) flessioni si riscontrano in misura più attenuata all'importazione (— 6,3 per cento) e più alta all'esportazione (— 11,2 per cento) anche con il gruppo dei Paesi dell'Est europeo (Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania Orientale, Polonia, Romania, Ungheria, U.R.S.S.) considerato nel suo complesso. Non mancano, tuttavia, esempi di aumenti, anche notevoli, per singoli Paesi del gruppo: per la Polonia in ambedue le correnti, per l'Ungheria all'importazione, per la Cecoslovacchia e la Germania Orientale all'esportazione.

Per quanto riguarda l'esportazione vi è da rilevare che la flessione scomparirebbe e si trasformerebbe anzi in un incremento ove le cifre del 1957 si depurassero delle forniture di zucchero del tutto eccezionali effettuate in tale anno all'U.R.S.S., Ungheria e Romania per complessivi 11,6 miliardi

di lire. Il risultato realizzato nel 1958 può pertanto ritenersi soddisfacente. Tanto più se si considera che con questo gruppo di Paesi, ove vige in sostanza un monopolio statale del commercio estero, la cui gestione risponde spesso a criteri extra economici, il sistema multilaterale di scambi e pagamenti ora in atto anche nei loro confronti non appare certo il più indicato per facilitare le nostre esportazioni verso di essi, specie nel campo dei beni di consumo.

d) La bilancia commerciale italiana con gli Stati Uniti è notevolmente migliorata nel 1958, con una riduzione del *deficit* da 283 a 167 miliardi di lire. Le importazioni sono infatti scese del 24,8 per cento (da 427 a 321 miliardi di lire), mentre le esportazioni nonostante la recessione, presentano un sensibile incremento del 6,7 per cento (da 143 a 153 miliardi). Analogo è il comportamento degli scambi con l'altro principale mercato del Nord America, il Canada con i più importanti mercati dell'America Latina prevalgono all'importazione le diminuzioni — specialmente sensibili per Argentina, Cile, Uruguay, Venezuela e all'esportazione gli aumenti, particolarmente per la Argentina, Uruguay e Venezuela; non mancano però esempi di movimenti opposti (Brasile, Perù con aumenti all'importazione; Messico, Brasile e Cile con diminuzione alla esportazione).

e) Con i Paesi africani, asiatici e con l'Oceania, alla riduzione, nel complesso, delle importazioni (più attenuata per il continente africano) si contrappone all'esportazione una certa espansione, specialmente evidente per il Continente asiatico. Negli scambi con i singoli Paesi si nota naturalmente un alternarsi di aumenti e diminuzioni. Tra le principali variazioni in aumento figurano: alla importazione Egitto, Ghana, Somalia. Alla esportazione Egitto, Marocco, Nigeria, Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Pakistan, Iran. Tra quelli in diminuzione: all'importazione Algeria, Marocco, Sudan, Libano, India, Pakistan, Malesia, Australia; alla esportazione Congo Belga, Sudan, India, Israele.

Un cenno a parte va fatto per le forti variazioni nel valore delle importazioni provenienti da Kuwait e Irak (in aumento) e da Arabia Saudita e altri Paesi d'Arabia (in diminuzione) per effetto di spostamenti nei nostri approvvigionamenti di petrolio. E del pari va accennato all'importante sviluppo dei nostri traffici con la Cina continentale in ambedue le direzioni (pressochè raddoppiati).

Senza scendere in ulteriori analisi, è interessante rilevare in linea generale come uno degli aspetti più caratteristici nella distribuzione geografica del nostro commercio estero nel 1958 è dato dallo sviluppo dei traffici con i Paesi meno industrializzati. Le vendite verso questi Paesi segnano infatti rispetto al 1957 una espansione di circa 26 miliardi di lire, contro una contrazione di 34 miliardi in quelle verso i Paesi ad elevato sviluppo industriale. Conseguentemente il concorso dei due gruppi nell'assorbimento dei nostri prodotti passa nei due anni dal 37,8 per cento al 39 per cento e dal 62,2 per cento al 60,4 per cento rispettivamente.

Analogo andamento si riscontra per quanto riguarda i nostri acquisti, pur dovendosi registrare qui, in rapporto alla generale flessione delle importazioni, una diminuzione nelle cifre assolute per ambedue i gruppi. Tale diminuzione però è minore per i Paesi meno industrializzati (96 miliardi di lire) che non per gli altri (219 miliardi) e di conseguenza la percentuale di partecipazione ai nostri approvvigionamenti cresce dal 39,5 per cento al 40,9 per cento per i primi e scende dal 60,5 per cento al 59,1 per cento per i secondi.

Il fenomeno rilevato sta ad indicare una tendenza ad una sempre più estesa irradiazione dei nostri traffici. Esso acquista un particolare valore perchè, oltre che operare in senso anticongiunturale in periodi di recessione, offre una più larga base per la ripresa e lo sviluppo degli scambi.

La tabella riassuntiva del commercio estero distinta per aree valutarie completerà la suesposta esposizione:

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMERCIO ESTERO DISTINTO PER AREE VALUTARIE

(Miliardi di lire)

AREE VALUTARIE	IMPORTAZIONI				ESPORTAZIONI			
	1957	%	1958	%	1957	%	1958	%
Paesi EPU (di cui area sterlina)	1.503,5 (630,8)	65,5 (27,5)	1.329,5 (559,8)	67,1 (28,3)	1.046,6 (263,5)	65,6 (16,5)	1.003,0 (267,5)	63,2 (16,9)
Paesi area dollaro	535,5	23,3	404	20,4	278,4	17,5	312,6	19,7
Paesi Europa orientale e Cina continentale	72	3,1	71,5	3,6	71,5	4,5	75,3	4,8
Altri Paesi	185	8,1	175,6	8,9	197,1	12,4	194,2	12,3
TOTALI	2.296	100	1.980,6	100	1.593,6	100	1.585,1	100

II. — LA BILANCIA DEI PAGAMENTI CORRENTI E LA BILANCIA VALUTARIA

Il notevole miglioramento verificatosi nel 1958 nella bilancia commerciale è stato il principale elemento che ha consentito all'Italia di chiudere la sua complessiva bilancia dei pagamenti dell'anno con una eccedenza attiva che per la sua misura (850,4

milioni di dollari contro 286 milioni del 1957) può e deve considerarsi eccezionale.

Al conseguimento di così cospicua eccedenza hanno altresì concorso i progressi registrati nelle componenti cosiddette « invisibili » della bilancia.

L'andamento di tali partite rispetto al 1957 è rappresentato dai seguenti dati: (in milioni di dollari)

	1957		1958	
Turismo	attivo	372,5	—	478,9
	passivo	— 56,0	—	— 73,2
Noli	—	—	316,5	—
	—	—	224,6	405,6
Rimesse emigranti	—	—	187,3	—
	—	—	—	267,6
Redditi da investimenti	attivo	59,0	—	51,5
	passivo	— 68,0	—	— 67,1
Altri servizi	attivo	331,8	— 9,0	480,4
	passivo	— 174,8	157,0	— 384,4
TOTALI INVISIBILI	—	—	876,4	986,7

TURISMO

Particolarmente notevole è l'incremento degli introiti del turismo dai 372,5 milioni di dollari del 1959 a 478,9 del 1958 con un aumento del 28,5 per cento.

Secondo dati E.N.I.T. il numero complessivo degli stranieri entrati in Italia nel 1958 è stato di 15 milioni e 300 mila, contro 14 milioni e 600 mila unità del 1957, con un aumento del 4,5 per cento. Questa percentuale è però inferiore alla media di accrescimento registrata negli anni precedenti e può trovare la sua spiegazione soprattutto nella contrazione dell'afflusso della clientela francese, determinata, da restrizioni di carattere valutario, a seguito dei noti avvenimenti politici ed economici dello scorso anno. Ipotesi confermata dagli introiti valutari che da 69,7 milioni di dollari del 1957 sono scesi a 49,9 milioni nel 1958.

La cifra di 15 milioni e 300 mila comprende anche i cosiddetti « escursionisti » che sono calcolati intorno ai 7 milioni: per cui deve ritenersi che i turisti stranieri veri e propri sono stati nel 1958, poco più di otto milioni.

L'apporto valutario del movimento turistico nel 1958 è comunque ancora aumentato. Esso costituisce ormai uno dei « fatti sicuri nell'equilibrio della nostra economia », e contribuisce di anno in anno, sempre di più, a determinare il saldo attivo della nostra bilancia dei pagamenti.

Basterà notare che dal 1951 al 1958 le entrate valutarie del turismo si sono più che quintuplicate e che, all'incirca, l'introito medio mensile in milioni di dollari, che nel 1951 era di 6,3 è passato nel 1955 a 15,8, nel 1957 a 26,4 e nel 1958 a 33,1 che rappresenta l'incasso di gran lunga più cospicuo raggiunto finora.

Ciò però non significa necessariamente che i turisti abbiano speso più del solito, ma che le loro erogazioni hanno seguito i canali normali anziché il mercato nero.

Per quanto riguarda il turismo passivo gli importi in valuta messi a disposizione dei residenti per spese turistiche all'estero, sono aumentati del 30 per cento rispetto al 1957, essendo gli esborsi passati da 56 milioni a

73,1 milioni di dollari. Tuttavia questi dati devono essere considerati come puramente indicativi, mancando la possibilità di controllare con esattezza l'andamento del fenomeno attraverso i movimenti valutari che vi si riferiscono, stante la facoltà del turista italiano di uscire dal territorio della Repubblica con 350 mila lire in banconote italiane per le quali non occorre alcuna formalità valutaria.

I NOLI

Nonostante una certa flessione verificatasi nel costo dei noli, le entrate sono state nel 1958 superiori del 3,7 per cento rispetto all'anno 1957, essendo passate da 224,6 milioni di dollari a 233,1 milioni di dollari.

L'evoluzione dei noli marittimi internazionali nel 1958 può essere attribuita, in parte, al rallentamento degli scambi mondiali, che ha prodotto alcune oscillazioni nell'equilibrio tra la domanda e l'offerta sui mercati mondiali. Nonostante i problemi immediati e a lunga scadenza, che interessano il settore armatoriale, i noli italiani sono riusciti a contenere le difficoltà prodotte dal ribasso dei prezzi internazionali attraverso una intensificazione del traffico, specie di quello turistico e petrolifero. Nella particolare congiuntura del 1958 e nonostante le difficoltà del settore, l'incremento del 3,6 per cento del 1958 può essere considerato soddisfacente.

LE RIMESSE DEGLI EMIGRATI

È questa la voce che presenta variazioni più sensibili rispetto all'anno 1957.

Si è passati dal 187,3 milioni di dollari del 1957 a 267,6 milioni del 1958, con un aumento del 24,8 per cento. Tale aumento è stato registrato principalmente con l'area del dollaro, essendo gli introiti in valuta convertibile passati da 64 milioni di dollari del 1957 a 126 milioni di dollari nel 1958.

REDDITI DA INVESTIMENTI

Questa posta della bilancia dei pagamenti comprende gli interessi, i dividendi e gli utili in genere, attivi e passivi inerenti a investimenti sia esteri in Italia sia italiani al-

l'estero. Si nota un costante onere passivo essendo la relativa cifra rimasta quasi la stessa ed una sensibile diminuzione delle rendite attive a seguito di nostri disinvestimenti.

ALTRI SERVIZI

Questa voce relativa a servizi attivi e passivi presenta qualche variazione interessante. Gli introiti sono passati da 331,8 milioni di dollari nel 1957 a 480,4 nel 1958 con un aumento del 44,8 per cento, mentre gli esborsi sono più che raddoppiati passando da 174,8 milioni di dollari nel 1957 a 384,4 milioni nel 1958. Di conseguenza il saldo di questa voce è passato da 157 milioni di dollari nel 1957 a 96 milioni nel 1958, con una diminuzione di circa il 38 per cento.

La diminuzione del saldo è stata determinata dal versamento della quota italiana di sottoscrizione al capitale della Banca europea degli investimenti, per 24 milioni di dollari e dal versamento di 45 milioni di dollari quale quota di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale. Peraltro questi versamenti hanno avuto carattere eccezionale. Senza di essi il saldo sarebbe ancora aumentato.

IL SALDO

Di conseguenza il saldo della nostra bilancia dei pagamenti, rappresentante la differenza degli effettivi introiti ed esiti di valuta inerenti alle partite correnti e quindi esclusi gli aiuti americani (considerate partite non ricorrenti e pertanto a carattere straordinario), è stato eccezionalmente attivo passando dal *deficit* di 24 milioni di dollari del 1957 all'attivo di 531 milioni di dollari nel 1958.

A tale saldo va aggiunto l'introito relativo alle transazioni speciali quali le commesse *off shore*, le donazioni su aiuti economici, eccetera, ridottisi da 206 milioni a 107 milioni di dollari e principalmente il saldo netto del movimento di capitale risultante dai prestiti concessi e ricevuti e dagli investimenti di capitali esteri in Italia e italiani all'estero per l'ammontare di 180 milioni di

dollari, quasi doppio rispetto a quello del 1957 che è stato di 103 milioni di dollari, dovuto all'afflusso di capitali esteri in Italia ammontante a 90 milioni nel 1957 ed a 173 milioni di dollari nel 1958.

In complesso, tenuto conto di altre partite di minore importanza, durante il decorso anno vi è stata una variazione attiva nelle disponibilità valutarie di 850,4 milioni di dollari contro i 286 del 1957.

Il cospicuo incremento delle riserve valutarie è stato dunque provocato principalmente dalla diminuzione delle nostre importazioni, dall'incremento degli incassi inerenti alle esportazioni ed alle partite invisibili nonchè dall'afflusso di capitali esteri in Italia. La particolare congiuntura del 1958 ha contribuito a determinare l'attuale liquidità bancaria, in quanto gli acquisti in valuta dell'Ufficio italiano dei cambi sono effettuati mediante anticipazioni in lire da parte della Banca d'Italia per conto dello stesso Cambital.

Non è escluso che il livello delle nostre riserve, superiore ai 2.200 miliardi di dollari, possa in un determinato momento abbassarsi a seguito di un aumento delle nostre importazioni.

Tale eventualità, non dovrebbe, tuttavia, preoccupare perchè essa sarebbe indice di un maggior impulso della nostra produzione e, in definitiva, di un incremento delle nostre possibilità di esportazione.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la componente estera del programma di sviluppo dell'occupazione e del reddito in Italia svolge una funzione essenziale nel programma stesso e che l'aumento delle nostre esportazioni è condizionato ad un aumento delle importazioni.

L'incremento degli scambi, ad un alto livello ed in ogni direzione conveniente, resta perciò un obiettivo costante nella determinazione della nostra politica del commercio con l'estero.

La realizzazione di possibilità concrete nello sviluppo degli scambi è ora ancora più facilitata dalla dichiarazione di convertibilità della nostra lira, che, facendo venir meno le discriminazioni valutarie tra le varie

aree, faciliterà una maggiore liberalizzazione commerciale.

E a proposito della convertibilità è opportuno togliere al provvedimento ogni carattere rivoluzionario, come a prima vista è apparso a taluno.

La dichiarazione di convertibilità rappresenta la conseguenza naturale degli sforzi compiuti dai Paesi europei verso la riduzione dei controlli sui cambi dalla fine della seconda guerra mondiale e, per quanto riguarda l'Italia, essa rappresenta un'ulteriore tappa di quel processo evolutivo della nostra legislazione valutaria che si è sempre ispirato ad una progressiva multilateralizzazione dei pagamenti — facendo cadere le discriminazioni in materia di pagamenti tra zona dollaro e area O.E.C.E. — via via che lo sviluppo della nostra economia lo rendeva possibile e conveniente.

La lira italiana, nonostante alcuni timori ingiustificati e affioranti al verificarsi di ogni avvenimento di carattere monetario e finanziario, ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per resistere alla convertibilità grazie, fra l'altro, alla politica di ampia liberazione commerciale sempre seguita dai nostri Governi, abbandonando la vecchia politica protezionista o considerando i mercati esteri e nazionali di eguale importanza.

III. — L'ATTIVITA' DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Durante il 1958 il Ministero non ha mancato di disporre tutte le misure dirette ad assicurare condizioni di competitività ai prodotti nazionali.

Già il ricorso a misure del genere è andato ovunque ampliandosi, tanto da divenire uno dei maggiori strumenti di cui si servono i vari Stati per sostenere le loro esportazioni.

Anche in Italia qualcosa è stato fatto, in misura peraltro più moderata e contenuta nel pieno rispetto dei principi vigenti in materia in campo internazionale che vietano di falsare il normale gioco della concorrenza.

Purtroppo la difformità dei sistemi esistenti nei vari paesi in materia fiscale è tale

che è spesso assai difficile stabilire con esattezza quando tali principi vengono rispettati e quando invece vengono violati. Da ciò la necessità di pervenire in questo campo ad una armonizzazione che consenta di evitare differenze troppo stridenti nel trattamento fatto all'esportazione, necessità che acquista una particolare evidenza nell'ambito del Mercato comune europeo con il progredire del processo integrativo.

Per quanto riguarda le provvidenze esistenti nel nostro Paese, si accenna anzitutto all'istituto della « temporanea importazione » che rappresenta la forma più tradizionale attraverso la quale si attua il principio dell'esenzione dei manufatti esportati dal gravame dei diritti di confine che colpiscono le materie prime o semifinite importate che entrano nella loro composizione. Con la cosiddetta « procedura d'urgenza » l'istituto della « temporanea » ha acquistato indubbiamente in snellezza, ma continua a manifestarsi la necessità di realizzare più sostanziali semplificazioni che consentano un efficiente e celere funzionamento del sistema. Ed è da auspicare che lo studio di revisione dei testi di legge vigenti (legge 18 dicembre 1913, n. 1453, Regolamento 1922) disposto dal Ministero consenta rapidamente di formulare utili proposte.

In materia di rimborsi fiscali, grande rilevanza assume il congegno della restituzione dell'I.G.E. all'esportazione. Le disposizioni legislative (legge 31 luglio 1954, n. 570) e regolamentari vigenti da noi in materia accusano anche esse varie manchevolezze. In particolare vengono lamentate la complessità e la costosità dei controlli e delle procedure che frustano spesso, specie per le piccole aziende, ogni beneficio.

Altro inconveniente che opera nello stesso senso è dato dalla inadeguatezza e dal ritardo negli stanziamenti dei fondi. Le rivendicazioni delle categorie esportatrici ripetutamente sollevate e ribadite in ogni sede mirano, oltre che, possibilmente ad un aumento delle aliquote di rimborso per renderle più adeguate agli oneri gravanti sui produttori degli articoli esportati, soprattutto alla adozione di una procedura semplificata che

elimini gli inconvenienti lamentati. L'ideale sarebbe di giungere superando le difficoltà che vi si oppongono, alla automaticità del rimborso all'atto stesso dell'esportazione.

Altro valido strumento di intervento governativo a favore dell'esportazione, che va acquistando sempre maggiore rilievo in rapporto alle tendenze oggi in atto nei commerci internazionali, è quello del finanziamento ed assicurazione dei crediti alla esportazione a medio termine.

Il sistema vigente in Italia in materia si basa, come è noto, sulla legge 31 dicembre 1953, n. 955. Ad esso sono stati apportati nel dicembre 1957 notevoli miglioramenti, tra cui la elevazione dal 70 per cento all'85 per cento della quota di garanzia assumibile dallo Stato e l'incremento dei fondi a disposizione del mediocredito per operazioni di finanziamento. Sono inoltre in corso di esame al Parlamento, e se ne auspica una pronta approvazione, altri due disegni di legge con i quali, da una parte si eleva da 100 a 150 miliardi il *plafond* annuale della assicurazione statale, dall'altro se ne estende il campo di applicazione ai rischi inerenti ai lavori all'estero eseguiti da imprese italiane e ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero. Parallelamente devono annoverarsi i provvedimenti diretti ad assicurare la effettiva messa a disposizione del mediocredito dei fondi di finanziamento già assegnati con la legge del 3 dicembre 1957.

Queste misure vengono incontro a talune delle più pressanti richieste delle categorie, ma altre anche importanti, riguardanti la ammissibilità alla garanzia di altre categorie di rischi e la possibilità di una maggiore applicazione ad operazioni oltrepassanti la durata di quattro anni, rimangono ancora insoddisfatte. Per cui vengono auspicati ulteriori miglioramenti nel sistema onde adeguarlo a quanto in questa materia si pratica nei più progrediti paesi industriali e rendere il funzionamento sempre più efficiente nel prossimo futuro.

Ciò in armonia con l'esigenza di sostenere e potenziare sempre più le nostre forniture verso i paesi in fase di sviluppo che, anche a causa di difficoltà valutarie, tendono a chie-

dere crescenti dilazioni nei termini di pagamento.

L'importanza di questo moderno strumento di politica dell'esportazione è chiaramente documentata dalla crescente applicazione da esso avuta nello scorso anno. Le domande di assicurazione presentate al Comitato interministeriale che sovrintende alla gestione della garanzia statale e la cui segreteria è tenuta dall'I.C.E. sono aumentate da 134 nel 1957 a 218 nel 1958, mentre il valore delle forniture che hanno ottenuto la copertura assicurativa (garanzia e affidamenti) è passato da 67 miliardi di lire a 123 miliardi di lire.

* * *

È altresì opportuno procedere ad un rapido esame delle iniziative per lo sviluppo degli scambi (*promotion*).

Molteplici sono le forme e gli strumenti attraverso i quali si articola l'azione di *promotion* delle esportazioni sul piano tecnico ed organizzativo: dallo sviluppo dei servizi informativi e di assistenza allo studio e ricerche di mercato, alle fiere e mostre, alle iniziative varie di propaganda e assistenza commerciale all'estero, alle misure dirette all'elevamento dello *standard* qualificativo dei nostri prodotti.

1. — SERVIZI COMMERCIALI ALL'ESTERO

È appena il caso di rilevare come una buona organizzazione commerciale all'estero rappresenti una delle premesse indispensabili per lo sviluppo di una efficace azione di penetrazione nei mercati.

Sotto questo aspetto il nostro Paese lascia ancora parecchio a desiderare, specie ove si facciano dei confronti con quanto realizzato da taluni dei principali Paesi europei nostri concorrenti.

Nonostante gli indubbi miglioramenti conseguiti, la rete dei servizi commerciali governativi italiani si palesa tuttora chiaramente inadeguata, sia come numero che come attrezzatura di uffici, rispetto alle esigenze di una efficiente attività nel campo informativo e dell'assistenza degli operatori, attività di cui avvertono la necessità specie

le medie e piccole aziende, le quali non hanno in genere la capacità e i mezzi per provvedere ad una attrezzatura in proprio. Gli uffici dell'I.C.E. all'estero integrano in un certo modo, di regola in mercati e piazze diverse, l'organizzazione governativa, agendo peraltro su un piano più pratico e operativo.

Molti però sono ancora i mercati interessati, specie tra i Paesi sottosviluppati d'Africa, d'Asia e Sud America, scoperti di qualsiasi servizio. Donde l'esigenza sempre viva di una estensione e rafforzamento dei nostri servizi commerciali all'estero, sia governativi che dell'I.C.E. Problema questo di mezzi e di personale qualificato, che non consente evidentemente soluzioni a carattere immediato, ma solo graduale miglioramento nel tempo.

Nel quadro di questa azione di miglioramento va segnalata la costante cura con cui l'I.C.E. si dedica, nei limiti consentiti dai mezzi finanziari assegnati, al rafforzamento e migliore dislocazione della propria rete di uffici all'estero. In tal senso ha esso provveduto nel 1958 attraverso l'invio di altro personale agli uffici in U.S.A., nel Canada, e in Sud Africa, mentre è recentissima la apertura di un nuovo ufficio a Léopoldville che potrà svolgere un interessante lavoro sul mercato congolese e zone finitime ove i nostri prodotti sono ancora scarsamente introdotti. Anche in Europa è stato organizzato un nuovo ufficio a Berlino, mentre quello di Londra è stato dotato di personale specializzato onde consentirgli, nel quadro della « Italian Trade Centre » istituito in tale città, l'esplicazione di una attività non limitata (come per il passato) al solo settore agricolo.

2. — STUDIO E RICERCHE DI MERCATO

La raccolta attraverso le più svariate fonti, l'elaborazione e sistematica diffusione delle notizie di carattere economico, commerciale, doganale e valutario concernente mercati esteri, rappresenta un'attività basilare e una ne-

cessaria premessa per qualsiasi iniziativa diretta allo sviluppo delle nostre correnti di traffico.

Ma è interessante osservare come, ai fini più particolarmente delle ricerche di nuovi sbocchi, sia andato in questi anni estendendosi, anche in relazione alla rilevante insufficienza della nostra organizzazione commerciale all'estero, il ricorso a missioni temporanee di studio da parte di funzionari sia dell'I.C.E. che del Ministero commercio estero.

Tali missioni, che riguardano generalmente i mercati non provvisti di servizi permanenti, vengono condotte con metodo razionale e pratico mirante all'accertamento degli elementi essenziali di mercato atti ad orientare nelle possibilità di realizzare una più vasta penetrazione commerciale e sui mezzi più idonei a conseguirla.

Le missioni di studio costituiscono, dunque, anche per la accurata preparazione che le precede e l'ampio dibattito sui risultati, svolto a diretto contatto con gli operatori e i loro organi associativi, un efficace strumento di prospezione e di propulsione. Esse nel 1958 si sono rivolte particolarmente a vari mercati del Medio ed Estremo Oriente (Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Iran, Hong Kong, Corea del Sud) nonché dell'America Latina (Perù, Bolivia, Ecuador, Africa) e più recentemente ad alcuni paesi del Sud-Est asiatico (Ceylon, Malesia, Birmania, Vietnam).

Per quanto riguarda l'Africa, una interessante iniziativa, che si inquadra nel programma di intensificazione dei rapporti commerciali con quel continente, ancora inadeguati alle nostre possibilità e alle prospettive che quei territori offrono, si è resa possibile quest'anno grazie a fondi posti a disposizione da parte del Medio credito.

L'iniziativa prevede una serie di approfondite indagini da parte di funzionari dell'I.C.E. in diversi interessanti mercati africani comprendenti l'Africa Orientale Britannica (Kenia, Uganda, Tanganika, Zanzibar), il Congo Belga e il Ruando-Urundi, l'Angola, il Mozambico o il Madagascar. Tre diverse missioni sono già in corso di svolgimento in attuazione del programma anzidetto.

Sempre maggiore estensione sono andate altresì assumendo le indagini di mercato per

specifici settori, svolte in forma organica ed unitaria secondo i sistemi della tecnica più moderna, generalmente con l'ausilio di agenzie specializzate.

Sono state compiute, e pubblicate dall'I.C.E., 34 indagini del genere (di cui 16 nel 1958 e 5 in questi primi mesi del 1959) riguardanti svariati prodotti sia agricolo-alimentari che industriali ed artigianali e numerose altre sono in corso di svolgimento o in programma.

Parallelamente vengono anche curate l'indagini a carattere geografico, che assumono l'aspetto sia di pratici e sintetici profili geoeconomici, sia di studi più approfonditi riguardanti il complesso dell'economia di determinati paesi, che vengono pubblicati sotto forma di monografie geografiche. Il più recente esempio di queste ultime è costituito dalla monografia sul Canada, da poco tempo uscita e distribuita.

3. — FIERE E MOSTRE ALL'ESTERO

La partecipazione a fiere e mostre all'estero è stata impostata su un piano di maggiore efficienza.

L'attività in questo campo, istituzionalmente demandata all'I.C.E., si svolge, come è noto, sulla base di programmi periodici (in genere semestrali) predisposti da un apposito Comitato interministeriale ed ispirati all'interesse concreto che ciascuna manifestazione presenta ai fini dell'espansione dei nuovi traffici.

Così nel 1958 è stato organizzato il nostro intervento a 23 fiere straniere scelte tra le più importanti (la complessiva superficie occupata è stata di mq. 24.790 e gli espositori 3.168), mentre il programma per il 1959, in parte già in corso, prevede la partecipazione — oltre a numerose fiere tradizionali, fra cui Francoforte, Barcellona, Parigi, Casablanca — anche a diverse altre manifestazioni da tenersi in vari centri interessanti dei mercati oltre mare (New York, Chicago, Portland, Lima, Johannesburg). Complessivamente è prevista la nostra presenza, attraverso l'allestimento di mostre campionarie collettive o rappresentative e di uffici di documentazione e di informazione, a 29 manifestazioni.

Nello svolgimento della nostra attività fieristica hanno assunto negli ultimi anni crescente rilievo da un lato, le cosiddette mostre « verticali » cioè mostre specializzate di settore (sempre a carattere internazionale), le quali, concentrando l'interesse in un solo settore o ramo produttivo, consentono una più approfondita e capillare opera di penetrazione. Dall'altro, l'organizzazione di mostre a carattere esclusivamente italiano nei paesi in fase di progressivo sviluppo economico. Già tre manifestazioni di questo genere, realizzate secondo la formula « Italia-produttore », hanno avuto luogo negli anni scorsi: una prima a Caracas nel 1956, una seconda a Città del Messico nel 1957 e una terza nell'ottobre 1958 a Teheran. L'esito di esse conferma la bontà della formula e induce a continuare anche per l'avvenire ogni sforzo in questa direzione.

4. — PROPAGANDA COMMERCIALE ALL'ESTERO

In questo campo, più che altrove, la ristrettezza dei fondi non consente quella ampiezza ed organicità di azione che sarebbe necessaria e che si riscontra presso gli altri nostri concorrenti.

Da parte degli organi preposti agli scambi, e da parte dell'I.C.E. in particolare, non si manca tuttavia di svolgere, nei limiti consentiti dagli attuali mezzi, una intensa attività in questo settore. Si citano a titolo di esempio:

la collana di pubblicazione da tempo iniziata sotto forma di monografia-catalogo destinata ad illustrare i principali settori della nostra produzione (ne sono uscite finora 12 ed altre sono in corso di preparazione);

i numerosi « press-releases » concernenti le realizzazioni nei vari rami dell'attività economica nazionale che in via continuativa vengono preparati, anche in lingue straniere, per la divulgazione all'estero;

la collaborazione redazionale a numeri speciali dedicati all'Italia da giornali e periodici stranieri;

l'avviso di un primo programma di propaganda istituzionale negli Stati Uniti appoggiato ad agenzie specializzate in materia.

Tra le maggiori iniziative recentemente avviate è da sottolineare poi in particolare quella relativa alla Rivista per l'esportazione « Italy Presente », realizzata dall'I.C.E. sotto gli auspici del Ministero del commercio estero e con la collaborazione della Confindustria. I favorevoli apprezzamenti degnati confermano la bontà della rivista quale veicolo propagandistico ed inducono a considerare l'opportunità di una sua più frequente periodicità.

Altra importante iniziativa concerne la preparazione di un « Annuario Generale dei produttori e degli esportatori italiani » in 4 lingue. La sua realizzazione, che verrà curata dall'I.C.E. in collaborazione con la Confindustria, è destinata a colmare una lacuna particolarmente sentita.

5. — ELEVAMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO DEI PRODOTTI IN ESPORTAZIONE

L'elevamento del livello qualitativo dei prodotti in esportazione attraverso il continuo adeguamento e perfezionamento dei processi di fabbricazione e l'affinamento delle tecniche di vendita, rappresenta, assieme alla riduzione dei costi di produzione e di lavorazione, uno degli elementi essenziali per l'accrescimento del grado di concorrenzialità delle nostre produzioni.

Nel quadro di questa azione, che investe naturalmente tutti i rami della nostra produzione, sono da sottolineare per il settore ortofrutticolo da un lato, la recente estensione al settore delle mele del controllo qualitativo alla esportazione, dall'altro taluni provvedimenti che già predisposti dal Ministero del commercio con l'estero con l'ausilio dell'I.C.E. ed approvati dal Consiglio dei ministri, si trovano ora all'esame del Parlamento. Essi riguardano la concessione di facilitazioni creditizie per la costituzione e l'ammodernamento di attrezzature aziendali per il confezionamento e la conservazione dei prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione, e la restituzione dell'I.G.E. sul materiale di imballaggio usato per l'esportazione dei medesimi prodotti. Con il primo provvedimento si tende a completare e migliorare l'organizzazione tecnica del nostro mercato, in

modo da consentire, in forma economica, il mantenimento di quel livello minimo di qualità e presentazione dei prodotti che oggi più che mai appare indispensabile. Con il secondo si tende a realizzare talune economie di costo atte ad aumentare la concorrenzialità dei nostri prodotti sui mercati esteri.

6. — ALTRE INIZIATIVE

Per ragioni di brevità, dedichiamo un solo cenno ad altre manifestazioni tutte concorrenti a favorire lo sviluppo degli scambi. Citeremo: il potenziamento delle Camere di Commercio italiane all'estero (attualmente in numero di 29); borse di pratica commerciale all'estero per la formazione di esperti ed operatori nei mercati esteri (attualmente un concorso per il conferimento di 7 borse per le seguenti destinazioni: Angola, Birmania, Ceylon, Equator, Federazione della Malesia, Mozambico, Thailandia); mostravendita in grandi magazzini e sfilate di alta moda (Stati Uniti, Svezia, Utrecht); appoggio al mercato internazionale dell'abbigliamento di Milano (M.I.T.A.M.), al Salone internazionale dell'abbigliamento (S.A.M.I.A.) di Torino, ai Centri di Alta Moda di Roma a Firenze ecc. anche mediante pubblicità fatta su determinati giornali e riviste estere, allo scopo di richiamare il maggior numero possibile di visitatori e di « Buyers » stranieri alle manifestazioni.

* * *

Un settore particolarmente interessante in questo momento è quello che si riferisce alle possibilità offerte alla espansione economica italiana all'estero dei piani di sviluppo economico e sociale che numerosi Paesi hanno programmato e posti in esecuzione.

È noto che numerosi Paesi sottosviluppati hanno già in fase di realizzazione vasti piani del genere le cui risorse di finanziamento derivano talora da crediti aperti da organizzazioni internazionali o americane (B.I.R.S., Export Impor Bank, eccetera) come è il caso dell'India, di Formosa, della Corea, del Vietnam ed altri, talora da

risorse proprie del paese, come è il caso di alcuni Stati petroliferi arabi, quali l'Iran o l'Irak.

Si tratta di programmi di spesa per importi assai rilevanti che vengono erogati generalmente attraverso pubbliche aste per lavori di forniture.

A tal fine, si cerca di disporre tempestivamente di tutte le notizie concernenti i piani di sviluppo e gli atti concernenti la loro realizzazione, per valutarne gli aspetti che più possono interessare l'economia e la produzione italiana, sia per il settore delle forniture di materiali, per quello dei lavori da compiere sul posto, come per la collaborazione tecnica.

Delle caratteristiche dei piani, dei loro termini e condizioni viene data adeguata diffusione tra le categorie interessate, intervenendo anche talvolta presso le Autorità dei paesi per facilitare e tutelare le partecipazioni delle imprese italiane.

Trattasi, nel complesso, di un settore di attività che è in costante incremento sia per il diffondersi del sistema dei piani di sviluppo economico tra i vari paesi, sia per la maggiore ampiezza che a tali piani viene data.

IV. — ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI ROMA

Si ravvisa opportuno inserire in questa relazione, qualche notizia sui primi adempimenti previsti dal Trattato di Roma nel M.E.C.

A) LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Come è noto, nel Trattato di Roma è previsto l'impegno della graduale *soppressione delle restrizioni quantitative* e di tutte le altre *misure di effetto equivalente* mantenute in vigore dagli Stati membri, sia alla importazione che alla esportazione. Tale impegno diverrà pienamente operante alla fine del periodo transitorio.

In tale materia il Trattato di Roma, basandosi sulle realizzazioni dell'O.E.C.E., di sponde che:

a) al più tardi 6 mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri notificheranno alla Commissione le loro *liste di prodotti liberati* secondo le decisioni dell'O.E.C.E. (90 per cento con riferimento alla importazione del 1948 con una incidenza del 75 per cento per ciascuno dei tre gruppi di prodotti: agricoli, semilavorati, prodotti finiti);

b) i contingenti bilaterali alla importazione, stabiliti da ciascun Paese membro nei confronti degli altri 5 « partners » devono essere, alla fine del primo anno, raggruppati in *contingenti globali* da aumentare nel complesso del 20 per cento. I contingenti globali stabiliti a detta data, devono quindi risultare pari al 120 per cento della somma dei singoli contingenti bilaterali (articolo 33). Inoltre per i prodotti per i quali non siano previsti contingenti bilaterali oppure erano previsti contingenti molto modesti, lo stesso articolo 33 stabilisce che debbano aprirsi contingenti non inferiori al 3 per cento del valore della produzione nazionale.

Il Ministero, in relazione all'adempimento di cui al punto a) ha provveduto a notificare alla Commissione la lista dei prodotti liberati che sono da considerare *consolidati* in sede C.E.E. Dalla detta lista, che copre il 90 per cento del valore delle nostre importazioni dai Paesi O.E.C.E. nel 1948, sono esclusi i seguenti prodotti che rappresentano il restante 10 per cento delle predette nostre importazioni:

aa) taluni prodotti agricoli particolarmente sensibili (esempio: bestiame da macello, carni macellate, eccetera);

bb) prodotti industriali derivati dalla trasformazione di quelli agricoli di cui al punto aa) (esempio: preparazioni e conserve di carni);

cc) merci attualmente sottoposte in Italia a restrizioni quantitative di provenienza dai Paesi O.E.C.E. (cioè, tutte quelle comprese nella tabella B Import);

dd) talune merci liberate in via autonoma (esempio: paste alimentari, acquaviti, jodio).

In relazione all'obbligo di cui al punto b) (e cioè globalizzazione dei contingenti bilaterali) il Ministero ha provveduto a predisporre e, conseguentemente, a far notificare alla Commissione C.E.E. il quadro dei contingenti globali determinati ai sensi del già citato articolo 33. I contingenti globali previsti nel quadro suddetto ammontano a 27,2 miliardi di lire, con un aumento, rispetto al totale dei contingenti bilaterali vigenti al 31 dicembre 1958 (= 8,4 miliardi di lire), molto superiore al 20 per cento stabilito dal Trattato.

Il predetto « quadro » prevede n. 40 contingenti di cui:

Numero 21 relativi a merci per le quali gli accordi commerciali bilaterali non stabilivano alcuna quota di importazione (contingenti nulli): in tal caso i contingenti previsti sono pari al 3 per cento della produzione nazionale. (Latte, crema di latte, fichi secchi, uve secche, carrube, olii acidi, morche e fecce di olio, zucchero, melassi, acido citrico, piombo tetraelite, penicillina, specialità medicinali contenenti penicillina, sughero semilavorato, oro semilavorato, autocarri, autoveicoli per il trasporto di persone e di merci, azionati da motori diversi da quelli a scoppio telai per autoveicoli, carrozzerie per autoveicoli).

Numero 8 relativi a merci per le quali lo insieme delle quote iscritte negli accordi bilaterali risulta inferiore al 3 per cento della produzione nazionale (contingenti deboli): ed anche in questo caso si è operato come sopra. (Latte concentrato, vini liquorosi, *vini comuni*, gioielleria e oreficeria di oro, altri lavori d'oro, *automobili*, motocicli, parti staccate di motocicli).

Numero 11 relativi a merci i cui contingenti globali risultano pari all'insieme dei contingenti bilaterali aumentato del 10 per cento.

In sostanza su 40 casi, per 29 i contingenti sono pari al 3 per cento della produzione nazionale.

Per ora sono state messe in distribuzione delle quote a valere per il primo semestre dell'anno in corso per quasi tutti i contingenti suindicati.

Dalle predette distribuzioni sono stati esclusi i contingenti relativi allo zucchero, melassi, fichi secchi e carrube su richiesta del Ministero dell'agricoltura. Per poche altre merci (datteri, barbabietole disseccate in fettucce, paste e succhi di datteri), infine, non essendovi produzione nazionale, dovrà essere la Commissione a determinare i contingenti adeguati da porre in distribuzione, ai sensi dell'articolo 33 par. 2 del Trattato di Roma.

Gli uffici del Ministero sono inoltre impegnati all'esame dei quadri contingenti presentati dagli altri Paesi della Comunità, allo scopo di controllare se gli stessi siano conformi o meno alle regole del Trattato della C.E.E. La situazione delle misure di globalizzazione adottate dai nostri « partners » è, a tutt'oggi, la seguente:

Germania: se si escludono i prodotti ortofrutticoli per i quali è stata, *per ora*, rinviata la globalizzazione, nonchè i prodotti (come bestiame, da reddito e da macello, carni, latte eccetera) per i quali l'allargamento degli scambi verrà conseguito mediante accordi o contratti a lungo termine (vedi articolo 45 del Trattato), le misure di globalizzazione germaniche comprendono un aumento di circa il 60 per cento delle possibilità di esportazione, rispetto al precedente regime bilaterale.

Benelux: I paesi del Benelux hanno presentato un quadro comune per i prodotti industriali e per pochissimi prodotti agricoli. Per la quasi totalità dei prodotti agricoli essi hanno deciso di presentare quadri separati: l'Olanda ha già provveduto a tale adempimento mentre si attende ancora la presentazione di quello dell'U.E.B.L. Nell'insieme la globalizzazione del Benelux comporterà per il settore industriale comune, un aumento del 60 per cento delle possibilità di esportazione rispetto alla situazione precedente; per il settore agricolo *comune* un aumento di circa il 14 per cento e per il settore agricolo olandese, un aumento del 200 per cento.

Francia: il quadro contingente comprende tutti i prodotti liberati ad eccezione dello zucchero, del frumento e del tabacco, prodot-

ti per i quali si rendono applicabili i già menzionati contratti a lungo termine. La globalizzazione francese comporterà un aumento della possibilità di esportazione dei Paesi della C.E.E. verso la Francia di circa il 90 per cento rispetto al precedente regime bilaterale.

In materia di libera circolazione delle merci va tenuto, infine, presente che, il Trattato di Roma, agli articoli 9 e 10 prescrive che la « libera pratica » deve essere applicata non soltanto alle merci originarie dai Paesi C.E.E., ma anche a quelle originarie dai Paesi estranei alla Comunità e nazionalizzate in uno dei Paesi membri.

Tuttavia, poichè si è considerato che in alcuni casi tale nozione ampia di libera pratica poteva dare luogo a distorsioni di traffico, si è deciso di adottare per taluni prodotti sensibili (esempio: alcool etilico, jodio, sughero, ecc.) l'obbligo della certificazione dell'origine, in modo che, quando si tratta di merci originarie da un Paese terzo, verrà applicato il regime vigente per gli scambi con detto Paese. Tale provvedimento è stato adottato conformemente all'articolo 115 comma 2 del Trattato, che consente, appunto, agli Stati membri il ricorso a provvedimento di urgenza per evitare distorsioni di traffico.

B) POLITICA DOGANALE E TARIFFARIA

Il Trattato di Roma, istituendo una unione doganale tra gli Stati membri, sancisce due impegni fondamentali: a) formazione di una tariffa esterna comune (articolo 19); b) eliminazione dei dazi doganali fra gli Stati membri (articolo 14).

Per quanto concerne la tariffa comune della C.E.E., va rilevato che un primo progetto di essa viene predisposto a Bruxelles dagli esperti doganali dei 6 Paesi membri, sulla base della regola della media aritmetica dei dazi applicati dai Paesi stessi alla data del 1° gennaio 1957.

Gli stessi esperti preparano, contemporaneamente, un progetto « semplificato » di tariffa comune che tiene conto delle direttive impartite dagli organi della Comunità per superare le difficoltà determinate dalla rigida applicazione della suddetta media aritmetica.

Il risultato di tali lavori viene sottoposto ai Governi dei singoli Stati membri perchè — entro un termine stabilito di volta in volta — facciano conoscere le proprie osservazioni al riguardo. In pratica, l'esame dei predetti documenti, inteso a consentire un parallelo tra i due metodi di lavoro ed un giudizio sulla portata delle semplificazioni, viene svolto presso il Ministero del commercio con l'estero da apposito Comitato interministeriale all'uopo costituito. L'esame presso il Ministero viene effettuato, in genere, da un punto di vista economico generale e in rapporto alle particolari esigenze della nostra economia. I rilievi formulati dovranno formare poi oggetto di ulteriore discussione fra i Sei.

Indubbiamente, l'esame dei progetti di tariffa esterna comune riveste rilevanza particolare, ove si considerino le inevitabili conseguenze negative che la pura e semplice applicazione delle regole del Trattato potrebbe avere per le economie dei singoli Paesi membri.

Il Ministero ha già ultimato l'esame dei primi 49 capitoli della tariffa esterna e sta ora svolgendo quello relativo ai capitoli da 50 e seguenti.

Va rilevato, peraltro, che i dati relativi ad alcuni prodotti particolarmente sensibili per alcuni Paesi membri, o per l'insieme della Comunità, compresi in un elenco annesso al Trattato stesso (lista G), invece di essere determinati sulla base media aritmetica, come sopra indicato, vengono stabiliti mediante appositi negoziati fra gli Stati membri.

Il Ministero sta provvedendo al coordinamento dei lavori di preparazione dei negoziati stessi (già iniziati a Bruxelles l'8 corrente ed ai quali partecipa con propri funzionari). Un esame a parte dovrà essere effettuato per le richieste di inclusione in lista G di altri prodotti che ciascun paese può proporre nel limite del 2 per cento del valore totale delle sue importazioni di provenienza dai Paesi terzi, durante l'anno 1956 (per l'Italia tale valore ammonta a lire 31 miliardi circa).

Per quanto concerne i prodotti già figurati nella Lista G, particolare interesse rivestono, per la nostra economia, alcuni di essi, quali lo zolfo, lo jodio, il sughero, la seta greggia, il piombo, lo zinco, l'alluminio.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre restando nel campo doganale vanno ricordati, infine, i provvedimenti tariffari attuati, in applicazione dei Trattati C.E.E. e E.U.R.A.T.O.M., per le provenienze degli altri paesi membri, in vista di pervenire progressivamente alla riduzione dei dazi fino alla loro completa abolizione da realizzare alla fine del periodo transitorio.

I principali provvedimenti adottati in tale campo riguardano:

1) per la Comunità Economia Europea: riduzione del 10 per cento sui dazi per le merci importate dagli altri Stati membri della C.E.E., accompagnate dal « certificato di circolazione » rilasciato dalla dogana di esportazione;

2) in adempimento degli impegni assunti con il Trattato E.U.R.A.T.O.M.

a) abolizione totale dei dazi sui prodotti nucleari (Liste A-1 e A-2 del Trattato), provenienti dagli altri Paesi membri e scortati dal « certificato di libera pratica »;

b) fissazione della tariffa esterna comune per i prodotti di cui alle predette liste, provenienti dai Paesi extra comunitari.

V. — STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959-60

Lo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1959-60 prevede la spesa complessiva di lire 2.979.600.000 senza alcun aumento rispetto a quello per l'esercizio 1958-59. Ciò non significa però l'identità dei singoli stanziamenti, perchè la soppressione della voce « spesa per la mostra di prodotti italiani a Teheran » figurante nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'esercizio decorso 1958-59 ed esauritasi nello esercizio stesso, ha consentito di ripartire la somma corrispondente di 250 milioni in aumento delle voci di spesa ordinaria rispettivamente nella misura di 51 milioni per le spese generali e debito vitalizio e di 199 milioni per lo sviluppo degli scambi.

S P E S E	S T A N Z I A M E N T I			Proposte formulate dalla Amministrazione
	Es. 1958-59	Variazioni	Es. 1959-60	
a) Spese per il personale e funzionamento dei servizi (Capitolo dal n. 1 al n. 34 e dal n. 45 al n. 48)	1.093.600.000	+ 51.000.000	1.144.600.000	1.253.570.000
b) Spese per lo sviluppo delle esportazioni (Capitoli da n. 37 al n. 39)	553.000.000	+ 35.000.000	588.000.000	653.000.000
c) Spese per la concessione dei contributi previsti dalla legge 29 ottobre 1954, numero 1083, e da altre disposizioni di legge (Capitoli n. 35, 36, 40, 41, 42 e n. 44)	583.000.000	+ 164.000.000	747.000.000	954.650.000 (1)
d) Contributo nelle spese di funzionamento dell'I.C.E. (Capitolo n. 43)	300.000.000	—	300.000.000	300.000.000
e) Spese per la Mostra dei prodotti italiani a Teheran (Capitolo soppresso)	250.000.000	250.000.000	soppresso	soppresso
f) Spese per il funzionamento della Deltac (capitolo n. 49)	200.000.000	—	200.000.000	200.000.000
TOTALE	2.979.600.000	—	2.979.600.000	3.361.220.000

(1) La somma suindicata è comprensiva dell'importo di L. 100.000.000 richiesto per l'istituzione di un nuovo capitolo, la cui proposta non è stata accolta dalla Amministrazione del Tesoro.

a) SPESE PER IL PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI.

L'aumento di 51 milioni apportato per dette spese deriva in massima parte dal maggior onere per il fitto dei locali, in relazione alla sopraelevazione in corso del fabbricato adibito a sede del Ministero (18.600.000) e per il debito vitalizio (15.000.000).

La parte residua è stata prevalentemente assegnata ai capitoli « compensi per lavoro straordinario », « retribuzione al personale non di ruolo » o « paghe ed altri assegni fissi al personale non salariato » (Cap. 5, 6, 8 e 9).

Tale constatazione porta ancora una volta a rilevare la insufficienza numerica degli organici del Ministero del commercio con l'estero e la necessità di fare ricorso nei limiti massimi al lavoro straordinario o ad altro personale non di ruolo o comandato. E se si considera la cifra portata in aumento (51 milioni) rispetto alla maggiore richiesta per la concessione di compensi per il lavoro straordinario e per la concessione di compensi speciali (108.970 milioni) c'è da dubitare che tutte le esigenze di lavoro possano essere soddisfatte. Non può trascurarsi che — in rapporto alla espansione dei compiti istituzionali dell'attuale Ministero — i ruoli presentano oggi pressapoco la stessa consistenza numerica che avevano 17 anni or sono i ruoli dell'allora Ministero per gli scambi e per le valute (il confronto fra le relative tabelle dimostra infatti una differenza di appena 8 unità per la carriera direttiva e 9 per la carriera esecutiva) e ciò mentre, nel frattempo, altre Amministrazioni hanno prov-

veduto ad adeguare i propri organici alle accresciute esigenze dei propri servizi e nonostante che più volte sia stata prospettata, anche in sede parlamentare, la necessità di un ridimensionamento degli organici pure per detta Amministrazione, la quale, per accennare solo ad un aspetto della situazione, si trova ad avere 43 divisioni ed ha un ruolo che prevede soltanto 26 posti di direttore di divisione.

In relazione a quanto detto, si raccomanda una revisione dei ruoli organici del Ministero sulla base delle attuali effettive esigenze di servizio.

b) SPESE PER GLI SVILUPPI DEGLI SCAMBI

Nel bilancio preventivo sono stanziati i fondi per l'esecuzione di un programma organico di sviluppo degli scambi.

Tali fondi, che per l'esercizio 1958-59 ammontavano a Lit. 1.432.200.000 sono stati portati a Lit. 1.631.200.000 per effetto dell'attribuzione a questa voce di L. 199.000.000 sullo stanziamento suppletivo speciale straordinario di 250 milioni, nell'esercizio precedente destinato alla realizzazione della mostra di prodotti industriali a Teheran, come già si è detto.

L'aumento di 199 milioni risulta anch'esso notevolmente inferiore a quello richiesto dal Ministero, calcolato, sulla base del programma che si proponeva di svolgere, in lire 687.800.000.

La ripartizione del maggior apporto di 199 milioni è stata disposta con riferimento ai capitoli di maggior impegno, come dallo specchio seguente:

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitoli	1958-59	1959-60		Variazione
35	100.000.000	114.000.000	+	14.000.000
36	4.200.000	4.200.000		—
37	250.000.000	285.000.000	+	35.000.000
38	300.000.000	300.000.000		—
39	3.000.000	3.000.000		—
40	400.000.000	480.000.000	+	80.000.000
41	25.000.000	85.000.000	+	60.000.000
42	50.000.000	60.000.000	+	10.000.000
43	300.000.000	300.000.000		—
	1.432.200.000	1.631.200.000	+	199.000.000

Il capitolo 43 (Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero) non ha subito variazione, in quanto fissato nel detto ammontare con la legge 5 gennaio 1955, n. 7, così come non hanno subito variazioni i capitoli dal 44 al 48 sotto la denominazione « Accordi commerciali, valute, importazioni ed esportazioni ».

Alla parte straordinaria è rimasto, sotto la voce « Spese diverse », lo stanziamento di lire 200 milioni relativo alle spese per il funzionamento della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington a della Sezione acquisti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 novembre 1954, n. 1127.

* * *

Nell'illustrare alcuni degli aspetti principali dell'attività di « promotion » si è visto come essa sia non di rado costretta a contenersi in limiti modesti a causa della insufficienza dei mezzi disponibili.

La constatazione non riguarda solo qualche settore, anche se per taluni (come ad esempio per la propaganda commerciale) può apparire con maggiore evidenza, ma riveste carattere generale. Gli aumenti di assegna-

zione intervenuti in questo campo negli ultimi anni hanno certamente migliorato la situazione e consentito maggiori iniziative.

Ma bisogna riconoscere che gli attuali stanziamenti di bilancio sono ancora largamente inadeguati, specie se si pongono a confronto con quelli di altri paesi nostri concorrenti, a sostenere con maggior vigore il nostro sforzo esportativo.

Ora, è evidente che ove si voglia, come è necessario, svolgere una politica di sviluppo delle esportazioni veramente organica ed efficiente, occorre anzitutto potenziare gli organi e gli strumenti attraverso i quali tale politica si attua. Il che comporta necessariamente maggiori oneri, che appaiono peraltro pienamente giustificati dal fine che si vuole perseguire e dall'interesse che esso presenta per il progresso economico del Paese.

Il problema si pone in linea generale, ma acquista una particolare rilevanza nei confronti dell'Istituto nazionale per il commercio estero, organo essenzialmente tecnico che è chiamato a svolgere, in questo campo, per i suoi stessi fini statutari, un ruolo di primo ordine. Esso ha visto crescere nel dopoguerra progressivamente i propri compiti e ha dovuto, di conseguenza, allargare la sua or-

Essa esprime pareri vincolanti e raccomandazioni al C.E.A., sulla cui attività riferisce al Parlamento.

Art. 21.

Il C.E.A. può effettuare l'assunzione del personale.

Le norme per l'assunzione, l'organico, lo stato giuridico, il trattamento retributivo e previdenziale del personale assunto dal C.E.A. saranno stabilite, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento deliberato dal Comitato direttivo e sottoposto all'approvazione del Comitato di ministri di cui all'articolo 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, può essere disposto su richiesta del Presidente del C.E.A. e previo consenso dell'Amministrazione interessata, il comando, presso gli uffici del C.E.A., di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Il personale comandato, ai sensi dei commi precedenti, sarà collocato fuori ruolo.

L'onere relativo alle competenze tutte del personale statale comandato graverà sui fondi del C.E.A.

TITOLO II

CAP. I

Art. 22.

La proprietà dei combustibili nucleari è riservata allo Stato.

Sono pure riservati allo Stato l'importazione, la esportazione dei combustibili nucleari, la proprietà degli impianti destinati alla loro produzione nonchè dei sottoprodotti radioattivi.

L'esercizio degli impianti destinati alla produzione, trasformazione ed utilizzazione a qualsiasi scopo dei combustibili nucleari, purchè tale scopo non sia la produzione di energia elettrica, può essere affidato in concessione dallo Stato a privati.

A tale fine provvede l'E.N.E.N.,

Art. 23.

Chiunque si trovi in possesso di materie prime fonti di combustibili nucleari, o di combustibili nucleari, o abbia scoperto giacimenti di materie prime fonti di combustibili nucleari è tenuto a farne denuncia all'E.N.E.N. entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso della scoperta di giacimenti successiva alla data di entrata in vigore della presente legge i termini per la denuncia da parte dello scopritore decorrono dalla data della scoperta.

L'E.N.E.N., ricevuta la denuncia, dà opportune disposizioni per la presa di possesso dei giacimenti, per la custodia delle materie prime fonti di combustibili nucleari, dei combustibili nucleari, nonchè per il loro impiego, corrispondendo al denunciante un equo indennizzo.

Art. 24.

Chiunque si trovi in possesso di sostanze radioattive di attività complessivamente superiore a 100 mila *rutheford* deve farne denuncia all'E.N.E.N. non oltre 5 giorni dal momento in cui la detenzione si è avverata.

Nei casi previsti dal comma precedente l'E.N.E.N. esercita la opportuna sorveglianza.

Rimangono ferme le norme in vigore sui poteri dell'autorità sanitaria per quanto concerne il commercio, la detenzione e l'utilizzazione di sostanze radioattive.

Art. 25.

Chiunque in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge detenga, senza farne denuncia all'E.N.E.N., materie prime fonti di combustibili nucleari o combustibili nucleari è punito con la multa da lire 10.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

Parimenti, chiunque trasformi o utilizzi comunque sostanze di cui al comma precedente, o coltivi giacimenti di materie prime

fonti di combustibili nucleari o commerci, esporti ed importi le medesime è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Art. 26.

Chiunque ometta di fare la denuncia prevista dall'articolo 24 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Art. 27.

La condanna prevista per i reati di cui agli articoli precedenti importa la confisca di tutto quanto si riferisce al commesso reato, salvo la applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.

Art. 28.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, d'intesa con l'E.N.E.N., sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, saranno emanate le disposizioni e le norme relative alla detenzione, lavorazione e commercio dei sottoprodotti radioattivi in accordo con il Ministero della sanità.

Art. 29.

Tutti i risultati e le realizzazioni ottenuti con il finanziamento o comunque per conto del C.N.R.N. e dell'E.N.E.N. sono di proprietà dello Stato.

CAP. II

Art. 30.

I diritti di brevetto il cui oggetto sia specificamente nucleare o direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dall'E.N.E.N., anche al di fuori dei limiti posti dall'arti-

colo 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1126.

Art. 31.

L'E.N.E.N. curerà di tenere contatti con la Commissione dell'Euratom, onde ottenere direttamente dalla stessa tutte le cognizioni in materia nucleare che essa fornirà allo Stato, a privati e alle imprese.

I privati e le imprese debbono tenere edotto l'E.N.E.N. delle cognizioni loro fornite dalla Commissione.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione e nei casi più gravi con l'arresto sino ad un anno.

Art. 32.

Le persone e le imprese nazionali che, a norma dell'articolo 12 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, hanno diritto di beneficiare di licenze o di sublicenze d'uso non esclusivo, su brevetti, su titoli di protezione temporanei, su modelli di utilità o domande di brevetto che sono proprietà della Comunità, debbono trasmettere la domanda previamente all'E.N.E.N. che a suo insindacabile giudizio giudicherà sull'opportunità dell'inoltro della domanda alla Comunità e sui limiti d'uso della licenza nel caso di accoglimento della domanda da parte della Comunità.

Art. 33.

Non appena una domanda di brevetto o di modello di utilità il cui oggetto sia specificamente nucleare, o direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare dello Stato, è depositata, il contenuto della domanda stessa sarà immediatamente comunicato all'E.N.E.N. a cura dell'Ufficio brevetti.

Ogni comunicazione all'estero, anche nell'ambito dei Paesi della Comunità dell'Euratom del contenuto di domande e di brevetti

relativi all'oggetto di cui al comma precedente, non potrà essere effettuata se prima su di essa non sarà interpellato l'E.N.E.N.

Art. 34.

Ai lavoratori che prestino la propria attività in imprese aventi per oggetto la ricerca, la coltivazione e la preparazione di materie prime fonti di materiali nucleari speciali, nonché la produzione degli stessi e la loro utilizzazione o impiego per attività industriali, sono estese le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive integrazioni.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro relativamente alle attività connesse con l'energia nucleare.

Nell'emanazione di tali norme il Governo terrà conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo, anche in conformità delle norme fondamentali emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica ai sensi del capo III del relativo Trattato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Art. 35.

A tutte le operazioni, gli atti e i contratti concernenti l'E.N.E.N. si applicano le norme di cui all'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 36.

Le opere necessarie per l'esecuzione dei compiti del C.N.R.N. e dell'E.N.E.N. sono, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio e previo parere del Comitato di Ministri di cui all'articolo 2, dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti, ed indifferibili ai sensi dell'articolo 71 della stessa legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 37.

I Consigli direttivi dell'E.N.E.N. e del C.N.R.N. redigeranno lo schema delle norme di attuazione della legge e quello del regolamento esecutivo e presenteranno gli schemi stessi al Ministero delle partecipazioni statali entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

**Impiego pacifico dell'energia nucleare
(n. 940-bis) (1)**

—

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Impiego pacifico dell'energia nucleare

—

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonchè i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica approvata con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) per « incidente nucleare » si intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che abbiano causato un danno sempre che questo fatto o questi fatti o alcuni dei danni da essi causati provengano o risultino dalle proprietà radioattive oppure dalla combinazione delle dette proprietà radioattive e di quelle tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi;

b) per « impianti nucleari » si intendono i reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi; gli impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati; gli impianti di deposito delle materie nucleari escluso il deposito in corso di spedizione, nonchè tutti gli altri impianti nei

(1) Tra parentesi è riportata l'originaria numerazione degli articoli nel disegno di legge n. 940.

(Segue: *Testo del Governo*).

CAPO I (II)

DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI

Art. 1 (18)

Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Del Consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

quali dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi siano detenuti;

c) per « combustibile nucleare » si intendono le materie fissili, compreso l'uranio sotto forma di metallo, lega o composto chimico (incluso l'uranio naturale), il plutonio sotto forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sia indicata dal Comitato direttivo dell'Agenzia europea per l'energia nucleare;

d) per « prodotti o residui radioattivi » si intendono le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni risultanti dalle operazioni di produzione o utilizzazione di combustibili nucleari, esclusi da una parte i combustibili nucleari e dall'altra parte i radioisotopi che, al di fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini industriali, commerciali, agricoli, terapeutici o scientifici;

e) per « materie nucleari » si intendono i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e quello impoverito) ed i prodotti o residui radioattivi;

f) per « esercente » di un impianto nucleare si intende la persona fisica o giuridica designata o riconosciuta come tale dalla pubblica autorità competente come esercente dell'impianto stesso.

CAPO II

DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

posta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare.

Art. 2 (19)

Chiunque detiene materie fissili speciali in qualsiasi quantità, minerali o materie grezze in quantità non minori di 50 chilogrammi di uranio metallico o equivalente quantità di torio o di altre materie prime fonti deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta al Ministero dell'industria e del commercio.

È parimenti soggetto all'obbligo di denuncia al Ministero dell'industria e del commercio chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività complessiva all'atto della denuncia ecceda un decimo di curie. Qualora le materie radioattive siano detenute da medici e da enti sanitari, pubblici o privati, e destinati esclusivamente ad uso diagnostico o terapeutico, la denuncia deve essere effettuata anche al Ministero della sanità. Qualora le materie stesse siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denuncia anche al Ministero della pubblica istruzione.

Le denunce devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 (20)

Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dello articolo 57 del Trattato, è soggetto ad auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3

Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantità, deve farne denuncia nel termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio.

Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di 5 giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare eserciterà sulle materie detenute i controlli necessari.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dello articolo 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento

(Segue: *Testo del Governo*).

rizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

Per l'importazione e l'esportazione dei prodotti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione — quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari — è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 4 (21)

Il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in quantità soggetta all'obbligo della denuncia, deve essere effettuato da vettori terrestri, marittimi ed aerei autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, rispettivamente di concerto con i Ministri dei trasporti, della marina mercantile e della difesa.

Parimenti, possono essere concesse speciali autorizzazioni per i trasporti singoli a vettori che siano di volta in volta autorizzati con provvedimento del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, udito il parere del Comitato nazionale per la energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea della energia atomica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

delle materie fissili, prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Identico.

Identico.

Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di 30 giorni dalla domanda di autorizzazione.

Art. 5.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Le violazioni delle norme del decreto del Presidente della Repubblica sono punite con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1 milione e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 5 (22)

La concessione per l'esercizio di impianti per l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali è accordata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 e sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il richiedente la concessione deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 35.

Il decreto di concessione deve indicare la durata della concessione, non superiore a 20 anni, la garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio della concessione.

Le modifiche sostanziali degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 6 (23)

Gli impianti per la produzione ed il trattamento di materie fissili speciali sono riservati allo Stato, che può procedervi anche a mezzo di società con capitale ad intera partecipazione statale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Soppresso.

Art. 6.

L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonchè gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 19.

Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, nonchè le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.

Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Soppresso. (V. art. 6).

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 7 (24)

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, al fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata la concessione.

Gli impianti industriali o scientifici per lo impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato da una Commissione nominata dal Ministro dell'industria e del commercio.

La Commissione di collaudo è composta di otto membri di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare, un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, un professore universitario nelle materie di applicazione dell'energia nucleare, designato dal Ministro della pubblica istruzione, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero della sanità ed un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi, la Commissione di collaudo è integrata secondo le disposizioni da emanarsi col decreto presidenziale previsto dal secondo comma dell'articolo 29.

Per gli impianti tecnicamente noti, e per i quali già esiste una sufficiente esperienza, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può nominare una sottocommissione composta di almeno tre membri scelti fra i predetti.

Art. 8 (25)

Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, al fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata l'autorizzazione.

Gli impianti industriali o scientifici per lo impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare in conformità dell'articolo 2, n. 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.

Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

Art. 9 (26)

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quella per il rilascio delle relative patenti.

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

Art. 10 (27)

Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro dell'industria e del commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 9.

Identico.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti.

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 11 (28)

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici.

Per i detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23, 24 e 25.

Art. 12 (29)

Per gl'impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro dell'industria e del commercio sono adottati di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri della difesa e dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative relative alla navigazione con mezzi nucleari.

Art. 13 (30)

L'impiego degli isotopi radioattivi è sottoposto all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministro dell'industria e del commercio, per gli usi industriali, dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli usi agricoli, con il Ministro della pubblica istruzione per gli usi didattici e con il Ministro della sanità per gli usi diagnostici e terapeutici.

Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 11.

Identico.

Per detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.

Art. 14 (31)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro dell'industria e del commercio, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio di impianti nucleari sia all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale della Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

Nello stesso decreto sono stabilite le pene da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente, le pene dell'ammenda non superiore a lire 5 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro dell'industria e del commercio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonchè all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale della Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

Nello stesso decreto sono stabilite le pene da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente, le pene dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

Le dette norme dovranno prevedere la indicazione degli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri, nonchè la istituzione di un organo interministeriale di coordinamento e di consultazione presso il Ministero dell'industria e del commercio.

(Segue: *Testo del Governo*).

CAPO II (III)

DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

Art. 15 (32)

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose quando sia provato che il danno è in rapporto di causalità diretta con un incidente nucleare, avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.

Lo stesso è inoltre responsabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge, per i trasporti nucleari di materie fissili speciali autorizzati nel territorio dello Stato.

La responsabilità ha inizio per i nuovi impianti dal momento in cui per la presenza nell'impianto di materie fissili speciali o di combustibili nucleari è possibile il verificarsi d'incidenti nucleari.

Per incidente nucleare s'intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che ha cagionato un danno proveniente o risultante in tutto od in parte dalle proprietà radioattive o anche dalle dette proprietà o dalle proprietà tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi.

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dalle materie fissili speciali o dalle materie radioattive o dai prodotti o residui radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare cessa quando le materie fissili speciali, le materie grezze, le materie radioattive sono legalmente trasferite ad altri, salvo che non sia disposto altrimenti nell'atto di trasferimento.

L'esercente l'impianto non è responsabile per gli incidenti nucleari conseguenti ad atti di conflitto armato o a cataclisma naturale di carattere eccezionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO III

DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

Art. 15.

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità alla presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose quando sia provato che il danno è causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.

Soppresso (V. art. 16).

Soppresso (V. terzo comma).

Soppresso (V. art. 1).

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o residui radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare ha inizio dal momento in cui sono presenti nell'impianto le sostanze nucleari sopra indicate, e cessa quando dette sostanze sono prese in consegna da altra persona che sia responsabile ai sensi della presente legge.

L'esercente l'impianto non è responsabile per gli incidenti nucleari conseguenti ad atti di conflitto armato, derivanti da invasione, guerra civile, insurrezione, o a cataclisma naturale di carattere eccezionale.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 16 (33)

L'azione di risarcimento per un incidente nucleare, dopo il collaudo dell'impianto, previsto dall'articolo 24 della presente legge, non è proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona, che abbia prestato la garanzia finanziaria, ai sensi dell'articolo 35.

Prima dell'esito favorevole del collaudo la azione può essere proposta anche contro i fornitori dell'impianto.

Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o per assicurazione contro le malattie professionali, nonchè gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma per essere rivalse di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato a seguito di incidente nucleare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 16.

Per i trasporti di combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi, l'esercente è responsabile in conformità alle norme della presente legge, per le sostanze:

a) che provengono dall'impianto nucleare da lui esercito sino a quando non siano prese in consegna da altri che sia responsabile ai sensi della presente legge;

b) che siano destinate all'impianto da lui esercito e provengono da un esercente di paese straniero che, in base alla sua legge nazionale od a convenzioni internazionali, non sia obbligato ad assumerne la responsabilità in limiti almeno uguali a quelli della presente legge.

L'esercente è liberato dalla responsabilità per i trasporti di cui ai commi precedenti qualora il trasporto sia effettuato da un trasportatore a cui tale responsabilità sia trasferita per legge.

Art. 17.

L'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da un incidente nucleare non è proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare o il trasportatore autorizzato nei casi previsti dalla presente legge. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona che abbia prestato la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 19.

Soppresso.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 17 (34)

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia finanziaria, nel caso l'incidente nucleare sia stato cagionato da dolo o colpa grave di un terzo, può agire in rivalsa per gli indennizzi che derivano dalla presente legge.

È considerata valida ad ogni effetto di legge la clausola con cui l'esercente l'impianto nucleare rinuncia ad ogni azione di rivalsa contro il fornitore o il trasportatore, per incidenti nucleari avvenuti dopo il collaudo o dopo un effettivo periodo di esercizio.

Art. 18 (35)

Il totale della responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare è fissato per ciascun impianto nucleare e per ciascun anno di esercizio in lire 10 miliardi di cui 2/3 riservati per il danno alle persone, ed un terzo per il danno alle cose.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile è diminuita complessivamente di un terzo, l'esercente è tenuto a ricostituire la garanzia nel termine di tre mesi.

Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita in un importo minore, non inferiore a 3 miliardi di lire, qualora possa ragionevolmente ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Dal risarcimento dovuto al danneggiato ai sensi della presente legge va comunque dedotto quanto corrispostogli per la assicurazione sociale o facoltativa di cui al comma precedente.

Art. 18.

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia finanziaria ha diritto alla rivalsa:

a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;

b) nella misura in cui la rivalsa è contrattualmente prevista.

Soppresso.

Art. 19.

Il limite massimo delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni alle persone ed alle cose è fissato per ogni incidente nucleare in lire 3.150 milioni.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile possa considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro dell'industria e del commercio; in difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita in un importo minore, qualora possa ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato.

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo non sia coperto dalla ga-

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 19 (36)

Il trasporto di materie fissili speciali non può essere autorizzato senza che sia prestata una garanzia finanziaria, secondo le modalità previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di tre miliardi di lire.

La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, primo comma, ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto.

Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma.

Art. 20 (37)

L'esercente deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 35 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

ranzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente sarà a carico dello Stato fino alla concorrenza di 43.400 milioni di lire.

Per persona lesa, la responsabilità è limitata in ogni caso ad un massimo di 30 milioni.

Art. 20.

Il trasporto di materie fissili speciali non può essere autorizzato se non è fornita la prova della esistenza di una garanzia finanziaria, secondo le modalità previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di 3.150 milioni di lire.

La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della presente legge, ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto.

Identico.

Le disposizioni del penultimo comma dell'articolo precedente si applicano anche ai trasporti di cui al presente articolo.

Art. 21.

L'esercente o il trasportatore autorizzato di cui al precedente articolo deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

L'assicurazione o garanzia data per un trasporto non può in alcun caso essere sospesa prima che il trasporto abbia termine con la presa in consegna da altro responsabile ai sensi della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*).

L'assicuratore ed il gerente non possono in alcun caso sospendere la garanzia di cui al comma precedente se non dopo il preavviso di almeno due mesi al Ministero dell'industria e del commercio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'importo della garanzia finanziaria non è sequestrabile o pignorabile se non per crediti derivanti da indennizzi dovuti ad incidenti nucleari.

Art. 21 (38)

Le assicurazioni sulla responsabilità civile connesse all'esercizio d'impianti nucleari sono soggette all'imposta di assicurazione sui premi di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, nella misura proporzionale di lire 1 per ogni 100 lire di premio, compresa ogni addizionale.

Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fideiussione, l'importo previsto dall'articolo 54 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sarà applicato nella misura dell'uno per mille.

Art. 22 (39)

Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno.

Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

L'assicurazione o garanzia data per un impianto nucleare può essere sospesa solo dopo un preavviso di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro dell'industria e del commercio, il quale adotta i provvedimenti conseguenti.

Gli indennizzi dovuti in base alla presente legge per danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.

Art. 22.

Soppresso.

Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fideiussione l'importo previsto dall'articolo 54 della tariffa allegato A del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 sarà applicato nella misura dello 0,1 per mille.

Art. 23.

Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno.

Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare o da furti, perdite o abbandono delle sostanze nucleari.

Art. 24.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e del tesoro, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la istituzione di un Fondo per assicurare

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 23 (40)

Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.

Nel caso di accertata insufficienza della garanzia finanziaria, il tribunale riduce proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.

La parte dell'importo massimo dovuto per risarcimento alle persone ed alle cose non utilizzata per il risarcimento per cui è destinata, può essere utilizzata per il risarcimento dei danni dell'altra specie.

La persona lesa, che abbia titolo ad essere risarcita in base alla legge sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, ha facoltà di optare per il risarcimento in base alle disposizioni della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

un equo indennizzo alle persone danneggiate da incidenti nucleari, per le quali il danno si manifesti dopo il decorso di dieci anni dall'incidente nucleare.

Le dette norme dovranno precisare la misura dell'indennizzo, i contributi per la costituzione del Fondo, che saranno a carico sia del Tesoro dello Stato, sia degli utilizzatori dell'impianto nucleare, le regole di procedura per la corresponsione dell'indennizzo.

Il detto Fondo potrà essere costituito presso un Ente pubblico di assicurazione sociale.

Art. 25.

Identico.

L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero del tesoro, che ha sempre facoltà di intervenire nel giudizio.

Nel caso di concorso di più domande e quando si preveda che l'importo dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di cui agli articoli 19 e 20, il Presidente del Tribunale dispone che abbia luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice delegato alla detta procedura di concorso.

Nel caso di accertata insufficienza delle suddette garanzie finanziarie, il tribunale riduce con sentenza proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*).

CAPO III (IV)

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 24 (41)

L'omessa denuncia dei materiali di cui all'articolo 19 è punita con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000; nel caso di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO IV

DEI BREVETTI

Art. 26.

L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a comunicare al Comitato nazionale per l'energia nucleare tutte le domande di brevetti d'invenzione o di modelli industriali riconosciuti di natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

Art. 27.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, può concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità.

Su parere del Comitato nazionale per la energia nucleare il Ministro può anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per lo sviluppo dell'energia nucleare nel Paese.

Negli stessi decreti è fissato se ed in quale misura è dovuta l'indennità per l'utilizzazione, tenuto conto degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennità o la non concessione della stessa è ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.

CAPO V

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 28.

L'omessa denuncia dei materiali di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; nel caso di

(Segue: *Testo del Governo*).

omessa denuncia di materie fissili speciali è comminato altresì l'arresto da sei mesi ad un anno.

Art. 25 (42)

Chiunque commercia minerali, materie grezze e materie radioattive senza autorizzazione del Ministro dell'industria e del commercio è punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000; se trattasi di materie fissili speciali si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace l'acquirente.

Art. 26 (43)

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 5 milioni di lire a 10 milioni di lire.

La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.

Art. 27 (44)

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 30 è punito con la multa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Art. 28 (45)

Nei casi previsti dagli articoli 41 e 44 è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

omessa denuncia di materie fissili speciali è altresì comminato l'arresto da uno a due anni.

Art. 29.

Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza autorizzazione del Ministro dell'industria e del commercio, è punito con la pena dell'ammenda da lire 500 mila a lire 1.000.000.

Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radioattive, materie fissili speciali è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

Alle stesse pene soggiace l'acquirente.

Art. 30.

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge è punito con le pene dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 5 a 10 milioni di lire, senza pregiudizio delle pene applicabili per reati previsti dal Codice penale.

Identico.

Art. 31.

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Art. 32.

Nei casi previsti dagli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.

(Segue: *Testo del Governo*).

CAPO IV (V)

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 (46)

Agli effetti della presente legge si applicano le definizioni, concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze ed i minerali, contenute nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Per « impianti nucleari » s'intendono i reattori nucleari, gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie fissili speciali, dei combustibili nucleari, gli impianti di separazione d'isotopi, gli impianti di trattamento dei combustibili nucleari irradiati, gli impianti di deposito delle materie fissili speciali e materie radioattive ed ogni altro impianto in cui trovansi materie fissili speciali e materie radioattive. Ivi compresi i rifiuti radioattivi.

Per « materie radioattive » si intendono le materie di cui si impiegano le proprietà radioattive, eccezione fatta delle materie fissili speciali radioattive, i radioisotopi utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini scientifici o terapeutici, industriali, agricoli, commerciali.

Art. 30 (47)

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato in materia di industrie insalubri, nonchè di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica.

Soppresso. (V. art. 1)

Art. 34.

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonchè di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Asso-

(Segue: *Testo del Governo*).

lanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorchè incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

Parimenti nulla è innovato per quanto attiene in materia di demanio marittimo e di acque territoriali e di acque pubbliche.

Art. 31 (48)

I titolari di autorizzazioni per la costruzione di centrali termoelettriche con impiego di combustibili nucleari devono, a pena di decadenza, richiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 22.

La concessione sarà accordata tenendo conto delle condizioni contenute nel decreto di autorizzazione.

Art. 32 (49)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed al rafforzamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità.

Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

ciazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorchè incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

Parimenti nulla è innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.

Soppresso.

Art. 35.

Identico.

Identico.

Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 36.

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia nucleare assegnati

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio nell'esercizio finanziario 1962-63 e negli esercizi successivi.

All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.